ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 57

OGGETTO: Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività di ricerca dell'INPS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 19 aprile 2023

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

INPS Firmato Digitalmente da: Gaetano Corsini Sottoscritto in data: 19/04/2023
INPS Firmato Digitalmente da: Pasquale Tridico Sottoscritto in data: 19/04/2023

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visti, in particolare, i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 1 della citata legge n. 88/1989, introdotti dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che hanno ampliato il novero delle funzioni e delle finalità dell'Istituto, prevedendo che l'organizzazione e il funzionamento delle nuove attività fossero disciplinati con apposito regolamento, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel relativo bilancio per le spese di funzionamento;

Tenuto conto che nell'ambito delle nuove funzioni attribuite all'Istituto ai sensi delle suddette disposizioni, rientra lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle materie di competenza;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 30 settembre 2020, con la quale è stato adottato, da ultimo, il Regolamento per il conferimento di borse di studio e progetti di ricerca nell'ambito del programma "Visitinps Scholars", istituito con determinazioni presidenziali n. 13 del 2 aprile e n. 53 del 28 maggio 2015;

Vista la determinazione presidenziale n. 90 del 6 luglio 2016, con la quale è stata istituita la collana di studi e ricerche denominata "WorkINPS Papers" nonché adottato il relativo Regolamento;

Ritenuto di dover procedere, in attuazione delle richiamate disposizioni, ad adottare un regolamento che disciplini in modo strutturale e coordinato l'organizzazione e il funzionamento dell'attività di ricerca dell'Istituto nonché la connessa attività di divulgazione scientifica dei risultati effettuata anche attraverso la suddetta collana;

Rilevata l'opportunità di prevedere che il programma "Visitinps Scholars" continui ad essere disciplinato da apposito regolamento in ragione delle specifiche peculiarità;

Considerato che il Regolamento relativo alla collana "WorkINPS Papers" di cui alla citata determinazione presidenziale n. 90/2016 cesserà di avere effetti con l'adozione del Regolamento in oggetto;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

D E L I B E R A

di adottare il "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività di ricerca dell'INPS", che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

La presente deliberazione viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività di ricerca dell'INPS

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'attività di ricerca svolta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in attuazione dell'art. 1, commi 3-*bis,* 3-*ter* e 3-*quater*, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. Per attività di ricerca dell'Istituto si intende l'attività di studio, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di propria competenza che mira ad estendere e approfondire le conoscenze in modo sistematico, svolta con intendimenti e metodi scientifici.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. L'Inps, in attuazione dei propri fini istituzionali, svolge attività di ricerca in relazione alle seguenti aree di competenza:

   a) mercato del lavoro e welfare;
   b) previdenza e assistenza;
   c) ammortizzatori sociali e prestazioni a sostegno del reddito;
   d) prestazioni a sostegno della famiglia.

2. L'Inps svolge attività di ricerca al fine di:

   a) conseguire una più approfondita comprensione dei fenomeni socio-economici correlati alle attività previdenziali e assistenziali del sistema di protezione sociale vigente, per favorire l'elaborazione di eventuali proposte normative migliorative nell'ambito delle suddette aree di competenza;
   b) elaborare strumenti conoscitivi funzionali al processo decisionale dell'Istituto e alla valutazione degli effetti delle misure che gestisce, anche al fine di individuare eventuali effetti distorsivi delle stesse;
   c) migliorare l'efficientamento dei processi e l'implementazione delle azioni amministrative attuative delle politiche pubbliche;
   d) valutare gli effetti delle politiche pubbliche;

e) promuovere la cultura assicurativa e previdenziale nell'ambito del *Welfare State*.

Art. 3

Organizzazione e funzionamento dell'attività di ricerca

1. Le tematiche dell'attività di ricerca sono definite nel Piano annuale della ricerca dell'Istituto predisposto dalla Direzione Centrale Studi e Ricerche, sentite le altre strutture dell'Istituto interessate sulla base delle competenze declinate dall'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali.
2. Nel Piano della ricerca sono altresì individuati gli obiettivi di ricerca da perseguire nonché:

   a) le fonti dei dati che si intendono utilizzare;
   b) le risorse umane e finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività;
   c) la programmazione temporale delle attività.

3. L'attività di ricerca può essere realizzata anche attraverso:

   a) la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, in particolare Università ed enti di ricerca, per lo svolgimento di progetti di ricerca congiunti di particolare interesse per l'Istituto;
   b) la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, per l'espletamento di procedure selettive, previa pubblicazione di appositi bandi, finalizzate all'assegnazione di progetti di ricerca finanziati secondo le modalità stabilite nelle medesime convenzioni;
   c) la partecipazione dell'Istituto a bandi competitivi di ricerca nazionali e internazionali attraverso progetti di ricerca predisposti dalla Direzione centrale Studi e Ricerche, con gli eventuali contributi delle altre strutture dell'Istituto interessate sulla base delle relative competenze.

4. L'Istituto svolge attività di ricerca anche attraverso il programma "Visitinps Scholars", disciplinato da apposito regolamento dell'Istituto.
5. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, sono utilizzati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti negli archivi amministrativi gestiti dall'Istituto nonché nella piattaforma informatica "Visitinps Scholars". Qualora risulti necessario ai fini di una maggiore robustezza dei risultati dell'attività di ricerca, i dati contenuti negli archivi amministrativi dell'Istituto possono essere correlati con ulteriori fonti di dati esterne all'Istituto.
6. Ai fini dell'attuazione delle convenzioni di cui al comma 3, lett. b), i dati resi disponibili dalle Parti sottoscrittrici della convenzione o comunque derivanti da fonti interne o esterne all'Istituto e da utilizzare a tal fine, sono posti sulla piattaforma informatica "Visitinps Scholars" a disposizione degli assegnatari dei progetti di ricerca che possono utilizzare esclusivamente i predetti dati.
7. Ai fini dell'attuazione delle convenzioni di cui al comma 3, lett. a) e b), sono utilizzate le risorse strumentali presenti all'interno dell'Istituto e comunque nei limiti della relativa disponibilità.

Art. 4

Modalità di svolgimento dell'attività di ricerca

1. L'attività di ricerca è svolta dalla Direzione Centrale studi e ricerche avvalendosi delle risorse strumentali in dotazione e con personale dipendente in possesso di esperienza scientifica e/o professionale maturata in una o più delle aree di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, o in settori ad esse affini o strumentali, nonché con ricercatori selezionati attraverso il programma "Visitinps Scholars".

Art. 5

Oneri ed entrate

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento sono posti a carico dei capitoli delle spese di funzionamento dell'Istituto nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Le risorse finanziarie derivanti dai finanziamenti eventualmente previsti dalle convenzioni e dalla partecipazione a bandi di cui all'art. 3 comma 3, lettere a), b) e c) sono imputate all'apposito capitolo istituito nel Bilancio dell'Inps.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono destinate alla realizzazione dei relativi progetti di ricerca, alla copertura di specifici costi indicati nelle medesime convenzioni, nonché allo svolgimento di attività connesse concernenti la partecipazione o la realizzazione di seminari, convegni, dibattiti e incontri di studio finalizzati alla disseminazione dei risultati dell'attività di ricerca ovvero al finanziamento, totale o parziale, di impianti, attrezzature e altri beni funzionali a tali attività.

Art. 6

Divulgazione scientifica dei risultati dell'attività di ricerca

1. Le pubblicazioni contenenti i risultati delle ricerche devono obbligatoriamente riportare il riferimento alle fonti dei dati utilizzati.
2. Ai fini di una verifica della plausibilità e robustezza dei risultati ottenuti, i risultati delle ricerche, seppur preliminari, possono essere discussi con la comunità scientifica attraverso la partecipazione a incontri di lavoro, seminari, convegni e workshop sia nazionali che internazionali.
3. Gli studi di particolare interesse e innovazione per la comunità scientifica possono essere proposti per la pubblicazione presso le principali riviste scientifiche nazionali e internazionali previa valutazione del Direttore della Direzione centrale Studi e Ricerche.
4. Al fine di contribuire al dibattito pubblico e allo scopo di informare i cittadini sui risultati delle ricerche relative alla valutazione delle politiche pubbliche oggetto di analisi svolte dall'Istituto, i predetti risultati possono essere disseminati anche attraverso la pubblicazione di sintesi divulgative su testate giornalistiche e siti web informativi nazionali e internazionali previa valutazione del Direttore della Direzione centrale Studi e Ricerche.

5. Al fine di contribuire all'arricchimento del patrimonio di conoscenze scientifiche e delle metodologie utilizzate, l'Istituto favorisce l'interazione tra il proprio personale e il personale delle Università e degli enti di ricerca sia attraverso l'organizzazione di appositi incontri di ricerca sia attraverso la partecipazione ad analoghe iniziative.

Art. 7

Collana di studi e ricerche "WorkINPS Papers"

1. Possono essere pubblicate nella collana "WorkINPS Papers" gli studi e le ricerche inerenti alle materie di interesse per l'Istituto e realizzate all'interno dello stesso ovvero presentate da studiosi nel corso di seminari organizzati dall'Inps nonché i lavori realizzati dai ricercatori nell'ambito del programma "Visitinps Scholars".
2. L'oggetto delle pubblicazioni deve, in ogni caso, essere ricompreso e coerente con il Piano della ricerca.
3. La collana "WorkINPS Papers" ha formato esclusivamente elettronico ed è identificata da un codice numerico denominato ISSN (International Standard Serial Number) apposto in modo evidente su ogni numero della pubblicazione.
4. Il Responsabile Scientifico della collana è individuato nel Responsabile Scientifico del programma di ricerca "Visitinps Scholars".
5. E' costituito un Comitato Scientifico WorkINPS Papers composto dal Responsabile Scientifico della collana, dal Direttore della Direzione centrale studi e ricerche e da un dirigente con incarico di livello generale dell'Istituto, designato dal Direttore generale, di volta in volta, per un triennio.
6. Ai componenti del Comitato Scientifico non spetta alcun tipo di compenso né rimborso spese.
7. Il Comitato Scientifico WorkINPS Papers consente la pubblicazione dei lavori dopo aver valutato la presenza dei requisiti formali individuati dall'Istituto e l'idoneità scientifica alla pubblicazione. In caso di rifiuto alla pubblicazione dovrà essere inviata all'autore la motivazione.